N° 866/2019
R.A.C. 6307/2016
Cronologico 4816/2019
Repertorio 1317/2019

TRIBUNALE DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico dott.ssa Elisabetta Murru, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa per opposizione al decreto ingiuntivo n. 960/2016, iscritta al n. 6307 del Ruolo Generale dell'anno 2016 promossa dal **CONDOMINIO**

in persona dell'amministratore in carica, rappresentata e difesa dall'avv.

presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio,

Opponente

CONTRO

S.p.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del decreto ingiuntivo opposto

Opposta

All'udienza del 17.4.2019, precisate le conclusioni, il Giudice ha pronunziato sentenza al termine della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

CONCLUSIONI

PER L'OPPONENTE (atto di citazione): "A) respingere la domanda di controparte, perché infondata in fatto e in diritto e revocare il decreto ingiuntivo n. 960/2016 del Tribunale Civile di Cagliari per i motivi esposti in narrativa, mandando assolto il Condominio opponente da qualsivoglia pretesa. B) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere provato un eventuale credito della parte opposta, revocare comunque il decreto ingiuntivo n. 960/2016 per i motivi di cui in premessa, dichiarando l'estinzione del diritto di credito sui consumi idrici relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e sino ad agosto 2010; C) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge".

PER L'OPPOSTA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*: **in via preliminare di rito: a)** accertare la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 960/2016 *emesso dal Tribunale di Cagliari e per l'effetto dichiarare inammissibile l'opposizione*

proposta dal Condominio; **in via principale: c)** rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente e, per l'effetto, **d)** confermare integralmente il decreto ingiunti-vo opposto, dichiarandolo definitivamente valido ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa; **in via subordinata: e)** nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'opponente per la fornitura del servizio idrico meglio individuati in narrativa e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito a favore di il tutto per le causali meglio indicate in narrativa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Il Condominio di via Perdalonga n. 20 in Quartu Sant'Elena ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 960/2016, con cui il Tribunale di Cagliari gli aveva ingiunto di pagare, in favore della S.p.A., la somma di € 91.060,23 oltre interessi e spese della procedura monitoria.

S.p.A., con ricorso monitorio, aveva agito per il pagamento delle fatture contraddistinte dai nn.:

- 20150265302 emessa il 29.5.2015;
- 2014024147480 emessa il 6.10.2014;
- 20150261578 emessa il 10.3.2015;
- 20140266471 emessa il 26.8.2014;
- 201402811611 emessa il 18.4.2014;
- 2013027579 emessa il 31.12.2013.

L'opponente, a fondamento dell'opposizione, ha allegato:

- essergli stati ascritti consumi riconducibili ai singoli condòmini che, fin dal periodo antecedente all'avvento di sono sempre stati fatturati– in forza di contratti stipulati da ciascuno dei condòmini – nei confronti dei singoli utenti;
- di avere ripetutamente segnalato l'errore al gestore idrico, proponendo numerosi reclami che non hanno avuto buon esito;
- che l'utenza intestata al condominio (matricola n. 98C080153) riguarda soltanto i servizi condominiali e non quelli delle utenze private, da sempre fatturate sui contatori individuali;
- che non è mai stato stipulato dal Condominio un contratto avente ad oggetto le forniture cumulative dei singoli condòmini;
- in particolare, di non aver mai stipulato il contratto riferito al codice cliente n. 5152191 e indicato nelle fatture azionate;

- che, in ogni caso, parte delle pretese deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione.

Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la eventuale determinazione del debito del condominio avuto riguardo ai soli consumi a quest'ultimo riconducibili, detratti quelli dei singoli condomini e tenuto conto dell'intervenuta prescrizione.

*

L'opposta si è costituita ed ha contestato *in toto* le avverse difese, sostenendo in via preliminare la tardività dell'opposizione. Ha evidenziato come il decreto ingiuntivo n. 960/2016 fosse stato notificato all'opponente a mani in data 2 maggio 2016, con la conseguenza che il termine per la notifica dell'opposizione è scaduto l'11.4.2016 e la notifica è stata eseguita in data 17.6.2016.

Nel merito ha allegato:

- Che il contratto di somministrazione tra e il Condominio opponente deve intendersi concluso per *facta concludentia;*
- Che non ha mai contestato l'esistenza di misuratori individuali, tant'è che, come la stessa controparte afferma, il Gestore ha sempre provveduto a fatturare a ciascun utente i consumi rilevati sui rispettivi contatori individuali;
- Che in data 22 aprile 2015 ha redatto il verbale che si allega (doc. n. 3) da cui risulta: i) che nel Condominio è presente un "***Contatore fiscale master*** *Abbanoa posizionato a monte della riserva idrica, senza indicazione delle unità abitative servite, e presenza di singoli contatori divisionali anch'essi fiscali"*; ii) che il contatore centrale ha **matricola n. 163083** e che lo stesso alla data del 22 aprile 2015 registrava 105360 mc; iii) l'indicazione dei n. 21 contatori individuali dei singoli condomini nonché i mc da ciascuno indicati;
- Che risulta evidente, dunque, a differenza di quanto sostenuto da controparte che il numero di matricola del contatore centrale che registra i consumi del Condominio è quello avente **matricola 163083**, essendo quello: i) indicato dal Comune al momento di richiesta di volturazione inviata dall'utente nell'anno 2002 (cfr. doc. 1); ii) riportato in ciascuna fattura insoluta azionata da col decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione (cfr. Allegato B fascicolo monitorio); iii) rilevato da nel verbale redatto in data 22 aprile 2015 (cfr. doc. n. 3);
- Che l'opponente non può dolersi del fatto che i reclami sono rimasti senza risposta, posto che non ha seguito le modalità indicate sul sito di per la ripartizione dei consumi condominiali tra i singoli utenti;
- Che le somme prescritte sono state oggetto di storno per un importo di 22.207,72 €.

Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, ove non ritenuta tardiva.

*

Nelle memorie *ex* art. 183 comma VI n° 1 c.p.c. l'opponente ha evidenziato quanto segue:

- Che nell'atto di citazione il Condominio ha dichiarato che: *"l'unico gruppo di misura servente da sempre le sole parti comuni dell'edificio, risultava essere quello contraddistinto con il differente numero di* ***matricola 98C080153****, al fine di regolarizzare la propria posizione il Condominio nello stesso anno (2008) presentava formale richiesta di concessione idrica. A seguito dell'istanza l'utenza condominiale è stata censita dalla stessa s.p.a., tramite la srl, la quale in data 20.04.2011 rilevava un consumo di Mc.153";*
- Che gli unici consumi idrici eventualmente imputabili al Condominio sono quelli rilevati sul predetto gruppo di misura;
- Che anche nella denegata ipotesi in cui ritenga sussistente il rapporto contrattuale rappresentato dall'opposta, il credito sarebbe comunque incerto per assenza di prova sui consumi idrici;
- Che infatti i consumi imputati al Condominio nelle fatture azionate sono stati calcolati senza detrarre i consumi rilevati sui contatori individuali di ciascun condomino;
- Che il calcolo della "quota di accesso", effettuato sulle 21 unità abitative costituenti il condominio, non appare corretto in quanto tale tariffa è stata applicata anche ai singoli proprietari con le fatture riferite ai contatori individuali;
- Che il verbale prodotto da Abbanoa (doc. 3 comparsa di costituzione) è inidoneo a provare i consumi idrici imputabili al Condominio poiché la lettura eseguita sui contatori individuali in data 22.4.2015 (mc. 52.192) contrasta coi dati riportati nella fattura contraddistinta dal n. 20140266471/2014 in cui si fa riferimento alla lettura eseguita sul contatore generale in data 29.6.2007 e rilevante mc. 50.876.

*

La causa è stata istruita con prova documentale.

In via preliminare occorre esaminare, al fine di acclararne l'infondatezza, la doglianza di tardività dell'opposizione.

L'opposizione è stata infatti portata alla notifica in data 13.6.2016, mentre la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata in data 2.5.2016.

Occorre chiarire che l'11.6.2016 cadeva di sabato, con conseguente slittamento del termine per proporre opposizione al lunedì successivo, ovvero al 13.6.2016, data in cui

l'atto è stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica, da ritenersi pertanto tempestiva (avuto riguardo ai principi espressi dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite, ***Sentenza*** *n.* 10216 *del* 04/05/2006: "*A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. Pertanto nell'ipotesi di notifica della opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente consegnata all'ufficiale giudiziario, ma non effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d'impulso della parte, quest'ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ.).*

*

Ai fini della decisione occorre tenere in considerazione la natura del presente procedimento, infatti, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore, pur convenuto formale in questa fase, mantiene il ruolo di attore sostanziale, su cui incombe l'onere della prova del credito.

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso all'esito della fase sommaria priva di contraddittorio, come ripetutamente chiarito dalla Corte di Cassazione: "*solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni*". (Sez. 1, Sentenza n. 6421 del 22/04/2003).

La parte opposta, quindi, ha ordinariamente l'onere di dar prova di tutti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale.

Nel caso in esame S.p.A., quale gestore del Servizio Idrico Integrato della Regione Autonoma Sardegna, ha agito con ricorso monitorio per il pagamento della somma complessiva di € 91.060,26 a titolo di saldo delle fatture contraddistinte dai

numeri:

- **20150261578** del 10.3.2015 emessa a conguaglio e portante la somma di € 9.343,50 in relazione ai consumi idrici riferiti al periodo intercorrente tra il 10.7.2014 e il 20.1.2015, indicante codice ulm 5667136, codice cliente 5152191, matricola n. 163083;
- **20150265302** del 29.5.2015, emessa a conguaglio e portante la somma di € 3.425,05 a titolo di corrispettivo per i consumi idrici riferiti al periodo intercorrente tra il 21.1.2015 e il 10.4.2015, indicante codice ulm 5667136, codice cliente 5152191, matricola contatore n. 163083;
- **20140266471** del 26.8.2014, emessa a saldo, portante la somma di € 81.379,36 a titolo di corrispettivo per i consumi idrici riferiti al periodo intercorrente tra il 6/7-7/14, indicante codice ulm 5667136, codice cliente 5152191, matricola n. 163083, contatore n. 3114572893;
- **201402811611** del 18.4.2014, portante la somma di € 7.148,03, emessa a titolo di acconto del corrispettivo per i consumi idrici riferiti al periodo intercorrente tra l'1/12 e il 12/13, indicante codice ulm 5667136, codice cliente 5152191, matricola n. 163083, contatore n. 3114572893;
- **2014024147480** del 6.10.2014, portante la somma di € 697,91, emessa a titolo di deposito cauzionale e indicante codice ulm 5667136,codice cliente 5152191.
- **2013027579** del 31/12/2013, portante la somma di € 13.450,01 e indicante Utente N. 35152191, matricola n. 163083.

Il Condominio ha sostenuto fin dall'atto introduttivo: **a)** di non aver mai concluso con S.p.A. un contratto per la fornitura idrica collettiva destinata a tutti i condòmini; **b)** che, ciononostante, l'opposta ha emesso le fatture per cui è causa, ponendole a carico del Condominio e ascrivendo in capo a quest'ultimo consumi idrici cumulativi riferiti al contatore n. 3114572893 e distinto con matricola n. 163083; **c)** che le fatture azionate col ricorso monitorio sono in realtà riferite ai consumi riconducibili ai singoli condomini e alle rispettive unità di misura; **d)** che l'unica utenza idrica a suo nome è quella posta esclusivamente a servizio delle parti comuni condominiali e riferita alla **matricola n. 98C080153** (doc.22 del subprocedimento).

Il Condominio ha rappresentato di avere pertanto proposto ad diversi reclami, allegando le motivazioni riproposte in giudizio oltre che eccependo – in subordine - la prescrizione delle pretese creditorie in quanto riferite a consumi idrici risalenti agli anni 2007 e 2008.

Nel dettaglio, il Condominio ha dato atto di avere proposto i seguenti reclami:

- in data 21.1.2014 con riferimento alla fattura 2013027579 (doc.8 del subprocedimen-

to);

- in data 19.5.2014 con riferimento alla fattura n. 201402811611 (doc.9 del subprocedimento);
- in data 12.9.2014 con riferimento alla fattura n. (doc.10 del subprocedimento);
- in data 16.4.2015 con riferimento alla fattura n. 20150261578 (doc.12 subprocedimento del subprocedimento).

Ha rappresentato di avere dovuto inoltrare un ulteriore reclamo (doc. 16) in quanto Abbanoa, in relazione alle medesime fatture, aveva inviato al Condominio una ulteriore diffida ad adempiere (datata 16.7.2015).

L'opponente ha inoltre lamentato che i suddetti reclami sono rimasti privi di riscontro da parte di S.p.A.

A fronte della contestazioni mosse dall'opponente, l'opposta non ha documentato l'avvenuta conclusione con il Condominio di un contratto cumulativo per la fornitura idrica a servizio dell'intero Condominio e dei suoi singoli componenti. Una simile prova non può ritenersi raggiunta neppure per fatti concludenti, come asserito dal Gestore, avuto riguardo al contenuto della documentazione agli atti.

Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, la parte che agisce per l'esatto adempimento del contratto ha infatti l'onere di provare la fonte negoziale del proprio credito (Cass. Sezioni Unite del 30.10.2001, Sentenza n. 13533). Inoltre, "*la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza*" (Corte Cost. sentenza n. 335 del 10.10.2008).

Ciò posto, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente fin dall'atto introduttivo, sarebbe stato onere dell'opposta (in qualità di attore in senso sostanziale) dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa.

La società opposta ha sostenuto di aver concluso col Condominio, *per facta concludentia*, un contratto di utenza idrica con un contatore "*master*" (per tale intendendosi un contatore assegnato al Condominio di cui registra i consumi complessivi). A sostegno di tale tesi si è limitata a produrre in giudizio le fatture azionate nei confronti dell'opponente e un estratto conto riferito al Condominio di via Perdalonga n. 20 (Quartu S. Elena). Tuttavia "*la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a*

contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio; in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria" (*ex multis*, Cass. *Sez. 2 Sentenza n.* 9542 *del* 18.4.2018).

Peraltro, anche volendosi ritenere che abbia concluso col Condominio il contratto di utenza idrica n.35677703/2006, comunque ciò non consentirebbe *ex se* di ritenere che tale contratto avesse natura cumulativa. Il comportamento tenuto da consente invece di ritenere che così non fosse. È pacifico in causa, infatti, che abbia sempre provveduto a fatturare a ciascun utente i consumi rilevati sui rispettivi contatori divisionali (come ammesso alla pagina 6 della comparsa di costituzione). È evidente quindi che il gestore non possa legittimamente pretendere al contempo dal Condominio il pagamento dei consumi totali registrati dal contatore Master e dei consumi rilevati da ciascuno dei contatori divisionali, così duplicando il credito.

Come correttamente rilevato dal condominio, avrebbe al più dovuto scorporare dai consumi rilevati dal contatore Master quelli computati dai singoli contatori divisionali (ivi compreso quello ascrivibile al condominio per la gestione delle parti comuni) e ascrivere all'ente di gestione l'eventuale differenza. Si tratta all'evidenza di un conteggio di cui avrebbe dovuto e potuto dare conto soltanto il gestore del servizio idrico, trattandosi di dati – quelli relativi ai contatori divisionali – non in possesso del Condominio.

Deve peraltro osservarsi come – nonostante la decisione del giudizio cautelare, nel quale erano già stati espressi i principi in esame e la necessità di distinguere tra consumi delle singole utenze e consumi del Condominio - non ha neppure chiarito l'entità dei consumi ascrivibili al condominio in relazione al contatore matricola n. 98C080153.

Nel caso di specie, pertanto, seppure appare presumibile un debito del Condominio opponente, l'impossibilità di determinarne la portata in concreto impone il rigetto integrale delle pretese creditorie del gestore, il quale aveva l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto.

In mancanza di elementi atti alla determinazione del credito, appare superfluo l'esame

di ogni ulteriore questione in merito alla eccepita prescrizione.

In conclusione, stante l'assenza di prova del credito asseritamente vantato da S.p.A. e contestato nell'*an* e nel *quantum* dall'opponente, l'opposizione deve trovare integrale accoglimento e il decreto ingiuntivo n. 960/2016 integralmente revocato, con rigetto di ogni ulteriore istanza.

*

Le spese di lite della presente opposizione e della fase cautelare (mentre le spese della fase monitoria seguono le sorti del decreto, di cui è stata disposta la revoca) seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte opposta, come liquidate in dispositivo, ai sensi del DM 37/2018, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori di poco superiori ai minimi (tenuto conto dell'attività concretamente svolta, in assenza di istruttoria orale) indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 52.000 e 260.000,00 €, tenuto conto del valore del giudizio, per complessivi 12.000,00 € (di cui 4.000 per la fase cautelare), oltre spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n° 6307/2016 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 960/2016 emesso dal Tribunale di Cagliari nei confronti del Condominio

2) Rigetta la domande formulata dall'opposta in via subordinata;

3) dichiara tenuta e condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che liquida in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali, oltre oltre spese generali e accessori di legge.

La sentenza, ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Il Giudice

(dott.ssa Elisabetta Murru)

Depositato in Cancelleria
Cagliari, 17 APR. 2019
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Gianfranco Orrù

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici [illegible]

chiunque spetti di [illegible] al

M. di Giov. assistenza [illegible] pubbl.

di concorrervi quando ne [illegible]

Copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta

forma esecutiva, a richiesta dell'Avv. Carlo Fauari

nell'interesse di Condi r. Perdalonga n° 20

Cagliari, 6 MAG. 2019 IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMM.VO
Musu dott.ssa Giovanna

TRIBUNALE ORDINARIO CAGLIARI

Corrisposti € 13,58
per diritti di copia
a mezzo marche semplici
Cagliari, 6 MAG. 2019
Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMM.VO
Musu dott.ssa Giovanna

TRIBUNALE ORDINARIO CAGLIARI